



Bando Voucher diretti alla prevenzione della crisi di impresa

Anno 2021

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Cosenza, nell'ambito delle attività previste dal Progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario", intende favorire l'introduzione dei sistemi di allerta e prevenzione della crisi di impresa nonché promuovere il ricorso da parte delle imprese in crisi supportare al procedimento di composizione assistita della crisi d'impresa dinanzi agli OCRI, Organismi di Composizione della Crisi costituiti presso le Camere di Commercio dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando Voucher diretti alla prevenzione della crisi di impresa - Anno 2021" risponde ai seguenti obiettivi:
 - favorire di sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e gli assetti organizzativi.
 - Supportare il ricorso di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa.
3. Il voucher sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012 e nel SIAN per il settore agricoltura.
4. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei voucher in oggetto.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione finalizzato alla copertura delle spese sostenute dalle pmi ai fini dell'adeguamento alle nuove norme di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza e della prevenzione delle crisi di impresa.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher di importo unitario massimo di euro 5.000,00.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992).
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 150.000,00.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse a partecipare al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione e liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - 1 abbiano la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;

- 2 abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
- 3 siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

- 4 non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. L'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

- 5 siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive
- 6 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
- 7 non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- 8 siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale);
- 9 siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- 10 siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- 11 abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.
- 12 non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
- 13 non siano state beneficiarie di altri bandi della camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2018, 2019 e 2020, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad eccezione del "*Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l'accesso al credito, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID – 19*". Nel caso di ammissione a più bandi in corso per i quali non siano stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per uno solo;
- 14 il titolare non sia anche socio amministratore di società di persone partecipanti al bando;

- 15 il titolare non sia anche socio di maggioranza o amministratore di società di capitali partecipanti al bando;
- 16 la maggioranza dei soci in caso di società di capitali non coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
- 17 sono escluse dal presente bando le imprese che svolgono attività indicate nell'art. 5.

2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino all'assegnazione del contributo.
3. L'eventuale perdita dei requisiti prima dell'assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.
2. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:
 - fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - attività che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
 - attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
 - attività di puro sviluppo immobiliare;
 - attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari);
3. Sono altresì escluse le imprese che sia state beneficiarie dei bandi per la concessione di contributi adottati dalla camera di commercio per le annualità 2018, 2019,2020 e procedure in corso 2021. Salvo il diritto di opzione di cui all'articolo 4, punto 1.13.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:
 - essere in rapporto di controllo e/o collegamento con l'impresa richiedente– ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti¹ con l'impresa richiedente;
 - essere amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo
 - essere parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado con soggetti che amministrano o gestiscono l'impresa richiedente
 - essere associazioni non commerciali
2. Le autocertificazioni dei requisiti richiesti ai "fornitori" e cioè avere realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese saranno oggetto di verifica attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse nella fase istruttoria di concessione. Le imprese partecipanti al bando sono inviate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto.

¹ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese finalizzate a:
 - servizi di consulenza e/o formazione relativi al monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi
 - adozione di strumenti di allerta, anticipazione e gestione delle crisi di impresa.
 - acquisto di strumenti hardware e software funzionali all'introduzione dei sistemi di monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa
2. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
3. I giustificativi di spesa devono essere chiaramente ed inequivocabilmente riferiti all'adeguamento alle norme di cui al Codice della Crisi e dell'insolvenza, oppure devono essere direttamente collegati all'adozione di provvedimenti finalizzati alla prevenzione della crisi d'impresa.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 fino alla data prevista per la rendicontazione stabilita con la Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.
5. Sono escluse dalle spese ammissibili quelle per trasporto, vitto e alloggio e qualunque tipo di spesa fatturata dai seguenti soggetti:
 - a. soci, amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori dell'impresa richiedente il contributo;
 - b. imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti o con imprese che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa richiedente;
 - c. parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado del titolare/rappresentante legale, dei soci, degli amministratori.
 - d. associazioni non commerciali
 - e. dai soggetti esentati dall'obbligo della **fatturazione elettronica per i quali non sia stata presentata** una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, relativa al regime di esenzione di cui si beneficia.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”² non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di concessione del voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno

²

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- a) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- b) *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- c) *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- d) *Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 9,00 del 26.07.2021 alle ore 21,00 del 30.10.2021. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche;
3. La pratica telematica, a **pena di esclusione**, dovrà essere costituita dai seguenti documenti tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa. Anche la mancata apposizione della firma digitale del legale rappresentante su uno dei documenti di seguito elencati costituisce causa di esclusione:
 - a) MODELLO BASE, generato dal sistema
 - b) Modello 1 – Domanda di concessione – allegato al presente bando - **compilato in tutte le sue parti** nel quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione e indica l'elenco delle spese da sostenere, il fornitore e l'importo con separata indicazione dell'IVA.;
 - c) i preventivi connessi alle spese da sostenere per la prevenzione della crisi di impresa;
 - d) il pagamento digitale della imposta di bollo mediante i servizi *@e.bollo* e *pagopa* o pagamento mediante Modello F23 (Codice ente: TDF -Codice tributo: 456T- Descrizione: Imposta di bollo - Importo: 16 euro).
4. La domanda di rendicontazione, che potrà essere presentata solo dopo l'ammissione alla fase di concessione, con approvazione della graduatoria da parte del Segretario generale, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, esclusivamente con invio telematico, utilizzando il "Modello 2B - Rendicontazione delle spese", nel termine indicato nella determinazione di approvazione della graduatoria suddetta. La procedura è la medesima prevista per l'inoltro del voucher e descritta nel successivo punto, con l'avvertenza che si dovrà agganciare la domanda al numero di protocollo assegnato alla domanda di concessione del voucher, che è il numero riportato nella graduatoria di concessione a fianco del nominativo del beneficiario.
5. Alla domanda di rendicontazione, prodotta come detto con Modello 2 – Rendicontazione delle spese, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - 5.1 Fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, completa del codice univoco del cliente e della ricevuta di trasmissione della stessa al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica)
 - 5.2 Relazione relativa alla crisi di impresa e al progetto realizzato e agli obiettivi raggiunti
 - 5.3 Bonifico completo del codice TNR o CRO accompagnato dall'estratto conto bancario intestato alla impresa – **non sono ammessi estratti scaricabili dai sistemi di home banking** - da cui si evinca il movimento contabile collegato al bonifico
6. Per effettuare l'inoltro telematico delle domande di voucher e di rendicontazione è necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non pec e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.
7. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
8. Per l'invio telematico è necessario:
 - 8.1 registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
 - 8.2 si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
 - 8.3 collegarsi al sito www.registroimprese.it;
 - 8.4 compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
 - 8.5 procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
 - 8.6 procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);

8.7 inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.it/ nel frame “Far crescere l’impresa” alla voce “Avvisi e Bandi” (selezionare “OCRI 1 - Voucher diretti alla prevenzione della crisi di impresa”).

9. La trasmissione della domanda può avvenire anche mediante professionista abilitato, atteso che i documenti **devono essere a pena di esclusione firmati digitalmente**, come sopra detto, **esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell’impresa che richiede il voucher**.
10. E’ possibile presentare una sola richiesta per impresa è ammesso solo l’inoltro con modalità telematiche sopra descritte.
11. Non è ammessa la trasmissione di più domande di richiesta voucher con un unico invio.
12. Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L’istruttoria verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di voucher all’indirizzo di posta elettronica della Camera di commercio di Cosenza. Le domande di voucher e rendicontazione saranno istruite dall’Ufficio 2 – “BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro” che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. Nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 7 (giorni) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
3. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.
4. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del voucher sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.
5. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il voucher assegnato all’impresa che occuperà l’ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - a) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - b) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando, le spese sostenute e rendicontate;
 - c) a segnalare l’eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità
2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione.

ARTICOLO 12 – CONCESSIONE E REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher viene concesso con l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l’indicazione del voucher camerale assegnato da parte del Segretario generale dell’Ente;
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando

3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del voucher.
4. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto;
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. La pubblicazione sul sito dell'ente vale quale notifica della conclusione del procedimento e dell'esito dello stesso.
3. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Russo Graziella. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: versoleimprese@cs.camcom.it.
2. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
3. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del voucher si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
4. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, nonché di chiudere anticipatamente nell'ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva altresì la possibilità aumentare la dotazione finanziaria del presente Bando nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare a tale tipologia di intervento.
6. La chiusura anticipata, l'eventuale riapertura dei termini o il rifinanziamento del bando saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it.
7. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.
2. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
3. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, compatibilmente con la normativa COVID, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione delle spese, anche avvalendosi di collaborazione con altri Enti.

4. Il voucher verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato la spesa agevolata o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.

5. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

6. Qualora il voucher fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ARTICOLO 15– NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO

La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è finalizzato alla:

- 1) gestione della richiesta di contributo;
- 2) trattamento, previo consenso, finalizzato all'invio di comunicazioni promozionali sull'attività dell'Ente Camerale

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base giuridica del trattamento:

- a) di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- a) di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell'art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone

richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.

PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino a 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso e copia dei propri dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria competente.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in premessa